

I diritti e le Costituzioni

Il **Diritto** (lo “*ius*”, da cui la parola giustizia) concerne l’insieme delle leggi di una società, l’insieme di quelle norme giuridiche necessarie al vivere comune (come scriveva Platone nella *Repubblica*, anche una banda di ladri ha bisogno di regole). Il Diritto, da un certo punto della storia in poi, ha inglobato in sé i **diritti**, prima del **cittadino** (non più suddito, soggetto ad un’autorità assoluta) e poi, in epoca più vicina a noi, della **persona**, un’idea che intende essere universale, che aggrega tutti senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di condizione e così via.

La storia dei diritti umani è la storia della **modernità** (Bobbio definisce l’età moderna “l’età dei diritti”), ed è quindi una vicenda relativamente recente. Prima le società erano organizzate in modo fortemente **gerarchico**, stratificato. Pensiamo alla società francese alla vigilia della rivoluzione del 1789: troviamo, prima di tutto, un sovrano assoluto, e poi dei sudditi; sudditi che sono suddivisi in tre “ordini” (proprio perché rispondono a un diverso *ordinamento giuridico*, e hanno quindi diritti e doveri differenti), ossia nobili, clero e terzo stato (il popolo). In questa rigida organizzazione sociale non c’è alcuna possibilità di mobilità sociale, costruire se stessi autonomamente è pura utopia: si è incasellati e si deve restare in quella casella. Ma le cose erano sul punto di evolvere, trasformarsi.

Già dal 1600, con la **rivoluzione inglese**, qualcosa era cambiato; un re era stato condannato a morte, un Parlamento aveva strappato alla Corona dei diritti. Il 1700, poi, era stato il secolo dell’**Illuminismo**, i cui esponenti si erano fatti portavoce di ideali quali la libertà, la tolleranza, l’uguaglianza fondata sulla ragione. Sono solo **idee**, ma le idee sono importanti, in questa storia. Pensiamo a tutte le riflessioni dei **filosofi giusnaturalisti**, ad esempio, i quali hanno tentato di fondare i diritti sulla natura umana, affermando appunto **l’esistenza di diritti naturali** (cioè che si hanno per natura, fin dalla nascita, in quanto uomini), e non più su una divinità. Grozio dice, a tal proposito, che quando parliamo di diritti naturali, parliamo di qualcosa che deve valere “*anche se ipotizzassimo che Dio non esista*” – ipotesi assai pericolosa, all’epoca. Ma sono molti i filosofi che potremmo citare e che si inseriscono in questo dibattito: Hobbes, Locke, Rousseau, Kant e così via.

Ma se le idee, come detto, sono importanti, ci vogliono anche **uomini (o donne) che tentino di cambiare le cose**. Spesso si tratta di piccoli gruppi, di minoranze, che lottando riescono alla fine a far accettare dallo Stato le loro posizioni. Questo è l’ultimo *step*, l’ultimo passaggio: lo **Stato emana leggi**, Costituzioni, in cui questi diritti appaiono nero su bianco, ratificati.

Diritti “naturalisti”, diritti “storici”

Analizzando la questione dei diritti dobbiamo tener presente innanzitutto che **i diritti non sono qualcosa di immutabile**, e nonostante si parli di diritti “naturalisti” essi, come diceva Bobbio, sono “**storici**”: nel corso della storia si sono **modificati**, hanno **coinvolto sempre più soggetti** e hanno **ampliato il loro ambito**.

Sapete ad esempio che nel 1700 è diritto dei proprietari di schiavi possedere schiavi: la legge sta dalla loro parte (quando lo schiavista maltratta lo zio Tom – protagonista de *La capanna dello zio Tom* – e le persone attorno lo apostrofano indignate, lui risponde: “Capisco bene cosa intendete. Ma, cari signori, questo è un paese libero. L’uomo è mio e faccio quello che voglio con lui”). Oggi, fortunatamente, non è più così.

Volendo indicare un inizio cronologico di questo percorso dobbiamo segnare in rosso due momenti cruciali: la **rivoluzione americana**, con la sua *Dichiarazione di indipendenza* del 1776, e quella **francese**, con la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*.

Dichiarazione di indipendenza del 1776: “Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati tra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati”.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: “I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, [...]”.

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione”.

Possiamo far partire da qui una strada di secoli che porta al costituzionalismo moderno, i cui principi base sono:

- la **libertà** – ci si libera dall'oppressione, da poteri esterni e coercitivi
- l'**eguaglianza** – tutti devono avere gli stessi diritti¹

Ma possiamo sottolineare anche gli accenti diversi, che portano gli americani a indicare come diritto di ciascuno la ricerca della felicità, e che portano i francesi (ricordiamo il motto *liberté, égalité, fraternité*) a rilevare il ruolo chiave della comunità, una comunità in cui si è tutti uniti come in un vincolo di fratellanza.

Le differenti “generazioni” dei diritti umani

Volendo operare una classificazione, K. Vasak ha distinto i diritti umani in **tre generazioni** (negli ultimi anni ne è stata aggiunta una quarta, che concerne i recenti sviluppi della ricerca scientifica in campo genetico e le innovazioni tecnologiche nell'informazione). Andiamo ad analizzarle, perché ci fanno capire altri aspetti relativi ai diritti che ancora non abbiamo affrontato².

¹ Notiamo che l'eguaglianza come valore, diversamente da altri, che sono *proprietà*, è una **relazione**, e quindi la sua definizione, come dice N. Bobbio, richiede che se ne accertino i termini (eguaglianza **tra chi?**) e la natura (eguaglianza **in che cosa?**). L'imperativo “tutti gli uomini devono essere uguali” ha certamente alto valore morale, ma ci dice poco dal punto di vista pratico, e nessuno ha mai preteso che tutti siano uguali in tutto (cosa impossibile e probabilmente neppure auspicabile).

² Ricordiamo anche che i diritti sono **interdipendenti**: se una persona è stremata dalla fame e analfabeta, poco vale che le garantisca la libertà di espressione.

Prima generazione: I DIRITTI CIVILI E POLITICI O DELLA LIBERTÀ

Sono i diritti di più antico riconoscimento, a partire dalla *Dichiarazione dei diritti* della Virginia del 1776 e dalla *Dichiarazione francese* del 1789.

Si tratta dei diritti alla **vita**, all'**identità** personale, alla **riservatezza**, alla **libertà** (di movimento, di pensiero e di espressione, di coscienza e di religione, di associazione), al **voto** e alle cosiddette garanzie processuali.

I diritti di prima generazione sono anche definiti “della libertà”, poiché consistono fondamentalmente **nella possibilità di esercitare prerogative ed attitudini** proprie di ogni singola persona.

In realtà, giuridicamente possiamo distinguere tra **libertà “negative”** (l'essere immuni o esenti da qualcosa) e **libertà “positive”** (che prevedono e garantiscono la possibilità di fare qualcosa). Spiegando meglio: le prime mirano a impedire (negare) possibili interventi dello stato, come ad esempio l'arresto arbitrario, la discriminazione, la schiavitù o la tortura; le seconde assicurano la possibilità (positiva) di esercitare alcuni diritti quali, ad esempio, la libertà di pensiero, di parola, associazione, religione, riunione, stampa, movimento. I diritti negativi rivendicano uno spazio di libertà *dallo* stato, precisa N. Bobbio, i diritti positivi, invece, propugnano un'idea positiva di libertà intesa come autonomia o libertà *nello* stato.

Seconda generazione: I DIRITTI POSITIVI: ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

I primi riconoscimenti di questi diritti si ebbero in alcuni Stati europei a partire dalla seconda metà del XIX secolo; ma se volessimo indicare una data cardine, dovremmo indicare il 10 dicembre 1948, la data della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*.

Sono i diritti **all'alimentazione**, **all'istruzione**, alla **casa**, al **lavoro**, alla **salute**, **all'assistenza** e così via. L'esercizio di questi diritti dovrebbe contribuire a **migliorare** le condizioni di vita del cittadino.

Vengono definiti **diritti “positivi”** perché la loro realizzazione implica **atti di intervento da parte delle pubbliche istituzioni**: lo Stato deve fare qualcosa perché tutti possano usufruire di tali diritti.

Terza generazione: I DIRITTI PLANETARI, COLLETTIVI O DELLA FAMIGLIA UMANA

I diritti di terza generazione, più recenti, hanno come soggetto attivo non più solo gli individui intesi nella loro singolarità o in relazione alla comunità o gruppo di appartenenza, ma anche **i popoli in relazione sia all'intera umanità sia nei rapporti con i singoli uomini sia, ancora, nei rapporti con l'ambiente**.

Si tratta dei diritti *alla pace, allo sviluppo e all'equilibrio ecologico e ambientale*. Fanno parte dei diritti di terza generazione anche quelli a tutela di **soggetti “deboli”**: si pensi ai diritti dell'infanzia (1989) o alla legislazione sui diritti della donna.

Quindi: sempre più diritti e sempre più persone coinvolte.

Sappiamo però bene, purtroppo, che **la realtà sostanziale** (ciò che accade realmente) **non è sempre rispondente alla forma del diritto** (ciò che è scritto). Si dice: siamo tutti uguali. E le donne? Pensate al lungo processo, che è ancora in corso, perché la donna non solo sia considerata uguale agli uomini, ma che abbia anche pari trattamento in ambito familiare, sociale, lavorativo.

E molti altri potrebbero essere gli esempi. Pensate alle lotte che i neri hanno combattuto, affrancandosi prima dalla schiavitù (ricordiamo la guerra civile americana; e ricordiamo che gli ultimi paesi ad abolire la schiavitù, Spagna e Brasile, lo hanno fatto rispettivamente nel 1886 e nel 1888) e poi lottando contro le discriminazioni razziali, tema peraltro attualissimo. Proiettiamoci un istante nel 1963, dove gli americani avrebbero dovuto essere tutti uguali, ma c'era qualcuno più uguale degli altri... Ecco uno stralcio del celebre discorso di M.L. King, poi finito assassinato a Memphis.

“Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza.

Io ho davanti a me un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e giustizia.

Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Ho davanti a me un sogno, oggi!”.

Insomma, non basta sancire un diritto; bisogna che a tutti sia consentito esercitarlo. La nostra Costituzione (1948) è felice nell'affrontare questo tema, come possiamo vedere nell'art.3.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La prima parte dell'articolo, oltre a introdurre un principio di cui parleremo, la dignità, ci dice che tutti sono eguali, individuando poi le cause che nel corso della storia (una storia recente: è appena giunta al capolinea l'era fascista) hanno portato ad essere discriminati:

- Il **sesso**: ciò comporta la necessità di abrogare quella parte della legislazione che tiene la donna in condizioni di inferiorità giuridica
- La **razza**: il riferimento polemico è certamente alle leggi antiebraiche emanate dal fascismo nel 1938
- La **lingua**: nel periodo fascista erano state discriminate anche le minoranze linguistiche
- La **religione**: tutte le confessioni hanno piena cittadinanza
- Le **opinioni politiche**: è ovvio che una democrazia non possa che fondarsi sulla pari dignità delle opinioni politiche di ciascuno, ma, ancora una volta, si voleva prendere distanza dal periodo mussoliniano
- Le **condizioni personali** o **sociali**: ci si riferisce alle condizioni di handicap e alle differenze di ceto e di classe

Qui dunque è sancita l'uguaglianza "formale"; ma questo non può che essere il primo passo. La seconda parte dell'articolo ci dice che lo Stato deve **rimuovere tutti quegli ostacoli** che, nella realtà, impediscono di arrivare a quell'uguaglianza di cui si parlava prima. Se tutti hanno diritto alla salute, ma le cure mediche costano caro...; se l'istruzione è un diritto, ma le condizioni sociali della mia famiglia mi fanno partire svantaggiato...; se il lavoro è un diritto, ma potrei rimanere incinta, perché sono donna... E gli esempi potrebbero moltiplicarsi. È dunque necessario che lo Stato garantisca: a) *eguale riconoscimento a eguale merito*; b) *eguali condizioni iniziali*. La differenza tra a) e b) è notevole: secondo b) ci sono persone che partono avvantaggiate rispetto ad altre, perché hanno una migliore condizione sociale; in questo caso uno Stato deve **intervenire per disporre tutti sulla medesima linea di partenza**. È proprio a questo che si riferisce il *comma 2 dell'art.3*, quel tipo di eguaglianza che caratterizza le politiche sociali delle moderne democrazie le quali, per ridurre lo scarto di partenza, adottano trattamenti diversi (benefici, aiuti, sostegni, agevolazioni a chi ne ha necessità) per raggiungere esiti uguali.

Costituzioni novecentesche, universalità dei diritti e dignità

La nostra *Costituzione*, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, si inserisce coerentemente nell'ambito del costituzionalismo del secondo dopoguerra. Essa rappresenta la volontà e la necessità, avvertite diffusamente all'interno della cultura democratica europea, di **affermare i principi democratici** bruscamente recisi dal **totalitarismo** nazifascista e dagli orrori che esso ha imposto al mondo. In effetti, il 1945 segna, a livello globale, una rivoluzione per quanto riguarda la teoria e la pratica dei diritti della persona. Prima di tutto avviene il **riconoscimento giuridico internazionale³ dei diritti fondamentali** con la *Carta delle Nazioni Unite*, dal quale Preambolo leggiamo, infatti:

"Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini".

I diritti umani emergono dunque come **esigenza concreta di una nuova prospettiva sociale mondiale**. Essi vengono formulati, per la prima volta, in un consesso **internazionale** e secondo una **prospettiva estesa a tutti⁴ gli uomini e popoli della terra**, con la *Dichiarazione Universale*

³ Potremmo vedere un primo passo di questa internazionalizzazione dei diritti nella Convenzione di Ginevra del 1864, volta a regolare il trattamento dei feriti in guerra (ispirata dallo svizzero H. Dunant, il quale aveva assistito agli orrori della battaglia di Solferino)

⁴ Possiamo porre una questione che è stata affrontata sia nel 1948 che nel 1993, nella Conferenza di Vienna sui diritti umani: si può stendere un elenco di diritti universali o essi mutano da cultura a cultura? Gli antropologi americani consultati nel 1948, ad esempio, affermarono che non sia possibile proporre una dichiarazione universale se non sulla base di una cultura dominante (che poi sarebbe quella occidentale).

dei diritti umani del **10 dicembre 1948**, firmata poi da circa 50 Stati circa⁵, alla cui stesura ha partecipato da protagonista anche Eleanor Roosevelt, moglie del presidente americano che pochi anni prima, nel 1941, alla vigilia dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, aveva pronunciato un discorso (il discorso "delle quattro libertà"), anticipando alcuni temi fondamentali della *Dichiarazione*.

“Nei giorni a venire, che noi cerchiamo di rendere sicuri, attendiamo con impazienza un mondo fondato su quattro essenziali libertà umane.

La prima è la libertà di parola e di espressione – ovunque nel mondo.

La seconda è la libertà di ogni persona di rivolgersi a Dio a suo modo – ovunque nel mondo.

La terza è la libertà dal bisogno, che tradotto in parole semplici, significa, conoscenze economiche che assicurino ad ogni nazione una vita sana e pacifica per i propri abitanti – ovunque nel mondo.

La quarta è la libertà dalla paura, che significa prevedere una riduzione mondiale degli armamenti ad un livello tale e così profondo che nessuna nazione possa trovarsi nella posizione di commettere un atto di aggressione fisica nei confronti di altri – ovunque nel mondo”.

Qui di seguito, invece, il primo articolo della *Dichiarazione*, da cui tutti gli altri devono discendere.

Dalla *Dichiarazione Universale dei diritti umani* (1948)

Art.1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti

I 30 articoli che formano l'ambizioso testo della *Dichiarazione* sviluppano poi il principio cardine della **dignità di ogni persona umana** in tutte le sue conseguenze, andando ad esplicitarne a) i diritti civili, b) i diritti politici, c) i diritti economici, sociali e culturali di ogni essere umano.

Come si può vedere dall'art.1 appare ancora una volta un principio nuovo, che va ad affiancarsi alla libertà e all'uguaglianza: la **dignità della persona umana**.

È un concetto che Kant, volendo fare un riferimento filosofico, aveva indagato già nel 1785 nella *Fondazione della metafisica dei costumi*. In quell'opera il filosofo tedesco aveva notato che: *“Nel regno dei fini, tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito con qualcosa d'altro a titolo equivalente; al contrario, ciò che è superiore a quel prezzo e che non ammette equivalenti è ciò che ha una dignità [...]. Ciò che permette che qualche cosa sia fine a se stessa non ha solo un valore relativo, e cioè un prezzo, ma ha un valore intrinseco, e cioè una dignità [...]. L'umanità [l'essere uomo] è essa stessa una dignità: l'uomo non può essere trattato dall'uomo (da un altro uomo o da se stesso) come un semplice mezzo, ma deve essere trattato sempre anche come un fine. In ciò appunto consiste la sua dignità (personalità), ed è in tal modo che egli si eleva al di sopra di tutti gli esseri viventi che non sono uomini e possono servirgli da strumento”.* Successivamente Kant torna sull'argomento, sottolineando un altro principio importantissimo, e cioè che è contrario al concetto di dignità punire in modo disumano anche un

⁵ Ogni Stato avrebbe poi dovuto creare una legislazione interna per tutelare i diritti esposti nella Dichiarazione. Nessuno è ancora riuscito a ottemperare completamente, neppure oggi.

uomo malvagio: “Non posso rifiutare neanche al malvagio il rispetto che gli devo in quanto uomo, perché il rispetto che gli è dovuto in quanto uomo non gli può essere tolto neanche se con i suoi atti se ne rende indegno. E perciò vi possono essere pene infamanti, che disonorano tutta l’umanità (ad esempio, lo squartamento, il dare i criminali in pasto ai cani, il tagliar loro naso e orecchie). Per l’uomo geloso del proprio onore (e che esige, come ognuno deve farlo, il rispetto degli altri) queste pene non solo sono più dolorose della perdita dei suoi beni e della vita, ma fanno anche arrossire di vergogna lo spettatore per il fatto di appartenere a una specie che si comporta in tal modo”.

Come accennato, quello della dignità è un principio che si afferma proprio dopo la seconda guerra mondiale e che troviamo (oltre che nella *Dichiarazione Universale dei diritti umani*), assai significativamente, nelle costituzioni di Italia e Germania. È ovvio, ad esempio, il tentativo tedesco di reagire agli orrori nazisti che hanno ridotto le persone a rango di oggetti; conosciamo tutti gli eventi che hanno portato allo sterminio degli ebrei, ma anche gli esperimenti che hanno trasformato persone in cavie, semplici cose (voglio citare anche il riferimento wagneriano che rende ancor più terribile il decreto firmato da Hitler nel 1941, in cui si dice che gli ebrei – e non solo – dovranno essere condotti in Germania dove “scompariranno nella notte e nella nebbia”). Ma ecco, di seguito, il primo articolo della Costituzione tedesca.

Costituzione tedesca (1949), art.1

“La dignità dell’uomo è intangibile. E’ dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”⁶.

Anche nella nostra Costituzione la parola dignità ricorre più volte (in alcuni lemmi si parla di “persona”, concetto che tende a comprendere quello di dignità, come nell’art.32) . Nel già citato articolo 3, ad esempio, si parla di dignità “sociale” (sottolineando come la dignità non sia solo un fatto individuale, ma sia da tutelare *nelle relazioni* tra gli uomini); ricordiamo poi gli articoli 36 e 41, che riportiamo qui sotto.

Art.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art.36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Art.41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

⁶ Suona praticamente uguale il primo articolo della *Carta europea*, assai più recente (2000): “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”

Un'ultima annotazione, che emerge anche dalla lettura dell'art.36: l'esistenza dignitosa non è la sopravvivenza. Avere una vita dignitosa significa avere **una vita di qualità**, in cui non ci si limita al minimo indispensabile, ma si cresce, ci si sviluppa personalmente e con gli altri, si impara, si crea, si gioca, si lavora, si è in salute sia fisica che mentale (vedi, a proposito, la lista delle esperienze umane fondamentali stesa da M. Nussbaum).

Conclusione?

Quella sui diritti sarebbe una bellissima storia, ma non è una storia conclusa.

Prima di tutto **i diritti possono confliggere** e non è sempre facile decidere quale diritto debba prevalere sull'altro. Facciamo degli esempi, per chiarire.

A) In un luogo si sviluppa una fabbrica altamente redditizia: purtroppo, deturpa l'ambiente e inquina. Gli abitanti del posto protestano; chiuderla però porterebbe alla perdita di molti posti di lavoro. I diritti di chi devono prevalere?

B) Sulla libertà di parola e di espressione potremmo sembrare tutti d'accordo. Ma se io utilizzo la mia libertà espressiva per incitare all'odio razziale?

Inoltre, purtroppo, non possiamo non vedere che a tutt'oggi non abbiamo affatto ancora eliminato ogni **discriminazione**. I diritti sono sempre a **rischio** e nascono, col tempo, perfino nuove forme di discriminazione. Per questo in tempi recenti la *Carta dei diritti dell'Unione europea* (2000) ha pensato non solo di ribadire che qualsiasi forma di discriminazione debba essere vietata, ma di prodursi in un elenco assai dettagliato, con cui concludiamo.

Art.21

“E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

Materiali disponibili su www.sdstoriafilosofia.it (<http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6>)

- [I diritti umani nella storia](#) (video)
- [Dichiarazione di indipendenza del 1776](#) (FONTE)
- [Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789](#) (FONTE)
- [Discorso di Martin Luter King](#) (FONTE)
- [Convenzione di Ginevra, 1864](#) (FONTE)
- [Convenzione di Ginevra, 1949](#) (FONTE)
- [Costituzione italiana, 1948](#) (FONTE)
- [Discorso di Roosevelt, 1941](#) (FONTE)

- [Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, 1948](#) (FONTE)
- [I diritti umani in due minuti](#) (video)
- [Costituzione tedesca, 1949](#) (FONTE)
- [Nussbaum, la qualità della vita](#) (FONTE)
- [Carta dell'Unione europea, 2000](#) (FONTE)
- [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#) (FONTE)